

COMUNE DI ALBEROBELLO

REGOLAMENTO COMUNALE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 POSTI

deliberazione di C.C. n. _____ del _____

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

Articolo 2 - Definizione dei servizi

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 8 - Commissione consultiva comunale

Articolo 9 - Definizione degli organici

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 11 - Impedimenti soggettivi

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 13 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 14 - Presentazione delle domande

Articolo 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 17 - Materie delle prove d'esame

Articolo 18 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 19 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 20 - Inizio del servizio

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 23 - Sostituzione alla guida

Articolo 24 - Collaborazione familiare

CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 25 - Obblighi dei conducenti

Articolo 26 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di taxi

Articolo 27 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

Articolo 28 - Diritti dei conducenti

Articolo 29 - Divieti per i conducenti

Articolo 30 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di taxi e motocarrozzette

Articolo 31 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di noleggio conducente

Articolo 32 - Responsabilità del titolare

CAPO IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 33 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 34 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

Articolo 35 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 36 - Tassametro per il servizio di taxi

Articolo 37 - Sostituzione dei veicoli

Articolo 38 - Controllo dei veicoli

Articolo 39 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi

Articolo 40 - Radio telefono per il servizio di taxi

CAPO X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 41 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

Articolo 42 - Stazionamento dei veicoli abibiti al servizio di ncc

Articolo 43 - Turni ed orari del servizio di taxi

Articolo 44 - Interruzione del servizio di taxi
Articolo 45 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
Articolo 46 - Servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio grave
Articolo 47 - Tariffe
Articolo 48 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività
Articolo 49 - Servizi con caratteristiche particolari
Articolo 50 - Uso collettivo del taxi
Articolo 51 - Reclami ed esposti

CAPO XI: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 52 - Vigilanza
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 55 - Procedimento disciplinare
Articolo 56 - Sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione
Articolo 57 - Sospensione cautelare dal servizio
Articolo 58 - Sanzione accessoria della revoca della licenza o dell'autorizzazione
Articolo 59 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
Articolo 60 - Norma di rinvio
Articolo 61 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti e motocarrozette sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti, motocarrozette e veicoli a trazione animale sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
- b) art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- d) artt. 3 e 45 della L.R. 1.12.1979 n. 45 "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative";
- e) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
- f) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- g) art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- h) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- i) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
- j) D.M. Trasporti 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi";
- k) D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- l) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- m) direttive regionali per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente (L.R. n.14 del 03/04/1995 e successive integrazioni e modificazioni);
- n) D.L. 18/agosto/2000 n° 267;

4. I servizi di taxi e di noleggio con conducente non sono soggetti all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..

5. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozetta provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio di taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.

L'inizio del servizio o il prelevamento dell'utente avvengono con l'accensione del tassametro all'interno del territorio comunale nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

L'inizio del servizio avviene con l'accensione del tassametro anche per fuori il territorio comunale. Oltre il territorio provinciale la prestazione è facoltativa.

3. Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.

Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

4. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo ne periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.

5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di taxi o loro organismi .

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e motocarrozette è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 3.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21. Per il servizio di taxi il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art. 23.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza od autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 5, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o loro organismi associativi ne presentino istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione. E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale. L'inizio del servizio di taxi può avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

4. La prenotazione del servizio di taxi è vietata.

La prenotazione di chiamata è consentita quando indirizzata al servizio di radio-taxi di cui al successivo art. 40.

CAPO III : COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 8 - Commissione consultiva comunale

1. Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e permane in carica per quattro anni dalla sua costituzione.

3. Essa è costituita da:

- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;

- due componenti per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative livello locale presenti sul territorio comunale;

- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;

- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;

- il Dirigente Responsabile, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.

4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.

6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.

7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

8. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla cat.C, che potrà essere sostituito in caso di assenza o impedimento.

10. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea;

La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.

11. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 9 - Definizione degli organici

1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono relativi a:

- servizio di taxi;

- servizio di noleggio con conducente;

- servizio con motocarrozette;

Gli organici sono così fissati:

- N. 3 licenze per il servizio taxi;

- N. 1 veicolo di scorta per il servizio taxi;

- N. 8 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (comprendente di quelle già rilasciate prima dell'adozione del presente regolamento);

- N. 2 licenze per motocarrozette.

2. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente in conformità con le direttive regionali.

CAPO IV : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
 - f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
 - g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e motocarrozette è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 11 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, rispettivamente, la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V : MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e motocarrozette sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame.
2. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni:
- a) dalla data di esecutività del presente regolamento;
 - b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
 - c) dalla data di eventuale aumento del contingente numerico delle licenze o delle autorizzazioni da parte della Giunta Comunale.
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, oltre che all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Puglia.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria di cui al successivo art. 15, comma 7, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 13 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
- a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;

- c) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame di cui al successivo art. 17;
- d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 16;
- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzione degli errori materiali;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Articolo 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e con firma autenticata con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- il cognome e nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale;
- il titolo di studio conseguito;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1) lett. a), b), c), f) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
- la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme sul bollo:

- a) copia della patente di guida;
- b) copia del certificato di abilitazione professionale;
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia così come indicato all'art.10, comma 1 lettera b);
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;

Articolo 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso, nominata dal responsabile del Servizio.

La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale.

Partecipa altresì un rappresentante della categoria per la quale è bandito il concorso nominato dal comune su proposta delle associazioni di categoria presenti nel comune di Alberobello.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat.C.

2. In presenza di richieste per l'espletamento di ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da esperti in lingue straniere.

3. La Commissione è convocata dal Presidente.

4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.

6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame di cui all'art. 17 e dei titoli è espressa in trentesimi.

La eventuale prova d'esame per lingue straniere può essere valutata come indicato al successivo comma 3.

La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.

2. Non è iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.

3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova di cui al successivo articolo sono aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:

- a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 3 punti): per ogni lingua straniera di cui sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 0,50 a 2;
- b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, massimo 6 punti: per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza punti 0,50 a semestre; per i periodi di servizio prestati come autista alla dipendenze di enti pubblici o imprese private può essere attribuito un massimo di 3 punti , punti 0,50 a semestre;

4. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria è titolo di preferenza la residenza nel Comune di Alberobello.

Articolo 17 - Materie delle prove d'esame

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni è espletato un esame pubblico, le cui modalità di svolgimento sono indicate nel bando di concorso, sulle seguenti materie d'esame:

- conoscenza delle norme vigenti in materia autoservizio pubblici non di linea;
- conoscenza del presente regolamento;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;
- conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
- elementi di diritto tributario;
- conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto.

2. E' facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere è effettuato contestualmente alle prove d'esame; a richiesta tale accertamento può essere svolto a porte chiuse.

Articolo 18 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 33, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 10, comma 1, 2 e 3.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 19 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 20 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VI : MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 14.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza od alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi Contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza od autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova licenza od autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 33 del presente regolamento.
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Articolo 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente di Polizia Amministrativa il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza od autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 21, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere a), b) ed e) dell'art. 14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VII : SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 23 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
 - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera c) del presente regolamento.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dalla Legge sull'impiego o con un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale all'ufficio competente.

La richiesta deve indicare:

- i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1;

- la durata della sostituzione;

- il nominativo del sostituto;

- la dichiarazione, rilasciata ai sensi della Legge 445/2000, concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro di cui al precedente comma 3.

5. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:

a) in caso di assunzione a tempo determinato:

- copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;

b) in caso di contratto di lavoro autonomo:

- copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione potrà essere presentata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Registro.

6. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata la non apertura delle posizioni INAIL ed INPS si procede alla immediata revoca del nulla osta di cui al precedente comma 5.

7. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Articolo 24 - Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonchè l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), f), g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento.

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230bis del codice civile nonchè la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.

8. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, possono essere sostituiti da collaboratore familiare per i casi di assenza previsti dall'art. 23 del presente regolamento, con le modalità e presentando la documentazione ivi indicata.

CAPO VIII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 25 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi, di noleggio con conducente e motocarrozette hanno l'obbligo di:

a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;

b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;

d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;

e) comunicare all'Ufficio competente di Polizia Amministrativa i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;

f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

- g) essere ordinato e curato nella persona;
- h) depositare all'Ufficio Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- n) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 26 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona purché, il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- c) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
- d) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
- e) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
- f) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- g) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- h) rispondere ad una sola chiamata per volta;
- i) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
- j) comunicare all'ufficio competente ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini della regolazione del tassametro;
- k) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- l) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali: tassametro e contachilometri;
- m) collaborare con il comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.

Articolo 27 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
- b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Articolo 28 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di taxi, del servizio di noleggio con conducente e motocarrozette durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- g) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

2. In particolare il conducente del servizio di taxi e motocarrozette ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressività;
- b) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- d) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;

- e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi, facendolo sostare per oltre 20 minuti, togliendo agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio (tale facoltà non può essere applicata nei casi di persone con difficoltà a deambulare).

Articolo 29 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 6);
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Articolo 30 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di taxi e motocarrozette

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 29 al conducente del servizio di taxi e motocarrozette è vietato:
- a) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
 - b) provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei posteggi;
 - c) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-telefono;
 - d) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
 - e) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio.
 - f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si è già impegnati con un cliente;
 - g) far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono e telefono di posteggio;
 - h) caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
 - i) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

Articolo 31 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di noleggio con conducente

1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15 minuti.

Articolo 32 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO IX : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE

Articolo 33 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 34 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
- b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
- c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992;
- d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
- e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
- f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato.

Articolo 35 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 32, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:

- a) avere colorazione esterna blu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
- c) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Articolo 36 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dalla accensione di una luce verde;
- c) indicare l'esatto importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte della Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria.

Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte dell'ufficio competente sulla base di autocertificazione attestante la corretta taratura tariffaria.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

7. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

8. Il conducente del taxi è tenuto inoltre a comunicare all'Ufficio di cui sopra ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici del veicolo con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a regolare il tassametro in base alle nuove misure.

Articolo 37 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 33 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 38 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio,

o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt., 33 34 e 35 del presente regolamento.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato.

Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 59.

Articolo 39 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi

1. Il numero delle licenze o delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito al servizio di taxi è indicato dal precedente art. 9.

2. Le licenze per i veicoli di scorta identificabili con lettere alfabetiche non sono cedibili a terzi e sono rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ovvero agli organismi istituiti per il conseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti ed operanti nel territorio comunale che devono essere proprietari o avere la disponibilità di tali veicoli.

3. Il veicolo di scorta, da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio di taxi.

4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica.

5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile che ha rilasciato il titolo, lo stesso può sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare del servizio di taxi.

Articolo 40 - Radio telefono per il servizio di taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.

2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

3. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono può esercitarsi il servizio di prenotazione di chiamata di cui al precedente art. 7, comma 4.

CAPO X : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 41 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione degli stessi ai sensi del Codice della Strada.

2. E' facoltà del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché, l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.

3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o telefono del posteggio, riceve commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 42 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza e presso gli ambiti ferroviari. In tali ambiti lo stazionamento avviene in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della Legge 15.1.1992 n.21.

Articolo 43 - Turni ed orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
2. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
3. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Articolo 44 - Interruzione del servizio di taxi

1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando gli utenti scendano dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che gli utenti, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.
2. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
3. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Articolo 45 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di licenza o di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
4. E' consentito nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta rilasciate agli organismi economici taxi, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

Articolo 46 - Servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio grave

1. E' istituito dal Comune di Alberobello apposito servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio che fanno uso della carrozzina.
2. La gestione del servizio, considerate le peculiarità dello stesso, è affidata mediante trattativa privata, da espletarsi tra coloro i quali sono in grado di meglio garantire il rispetto delle condizioni di seguito indicate:
 - a) il veicolo attrezzato deve essere adibito al trasporto di soggetti portatori di handicap motorio, nonché, di loro eventuali accompagnatori;
 - b) lo svolgimento del servizio deve avvenire almeno per 12 ore al giorno, compresi i giorni festivi e prefestivi, senza alcuna interruzione, salvo nel caso di impedimento alla circolazione dovuto ad avaria del veicolo o di sue parti essenziali e per il periodo strettamente necessario alla riparazione dello stesso;
 - c) lo svolgimento del servizio deve essere effettuato esclusivamente mediante autoveicolo attrezzato, omologato per il trasporto di carrozzine;
 - d) l'autoveicolo è dotato dell'apposita insegna luminosa che contraddistingue il servizio di taxi, del simbolo di accessibilità di cui al comma 3 del precedente articolo, nonché del tassametro e dell'impianto radio telefono;
 - e) la richiesta del servizio deve avvenire attraverso chiamata presso il numero telefonico intestato al gestore del servizio o tramite presentazione diretta al posteggio, dove abitualmente sosta l'autoveicolo in attesa di servizio;
 - f) per la determinazione della spesa a carico del trasportato si fa riferimento al regime tariffario in vigore del servizio di taxi; la spesa suddetta inizia ad essere conteggiata dal momento in cui l'autoveicolo attrezzato comincia a svolgere il servizio;
 - g) le spese di gestione dell'autoveicolo quali: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e riparazione ed ogni altro intervento atto a mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo sono sostenute dal gestore utilizzando gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio;
 - h) il gestore del servizio non ha diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale; il medesimo deve provvedere a stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa comprendente la responsabilità per danni a terzi (RCA), per danni al veicolo (KASCO) ed in particolare per danni derivanti all'operatore o agli operatori connessi alla dovuta assistenza al trasportato in fase di salita e di discesa dal veicolo;
 - i) il gestore del servizio deve possedere, oltre alla patente di guida, il certificato di abilitazione professionale necessario per l'esercizio del servizio pubblico non di linea ed deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
3. La gestione del servizio è disciplinata mediante apposita convenzione con il soggetto o i soggetti che dimostrano di essere in grado di potere effettuare le prestazioni con le necessarie competenze, serietà ed efficienza.
La convenzione deve prevedere la eventuale revoca nel caso in cui il gestore non rispetti i patti e le condizioni indicate nella stessa.

Articolo 47 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio i taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché, i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonché, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia sentite le associazioni sindacali di categoria.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
3. Le tariffe in vigore e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue.
4. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelievamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio per il servizio di taxi.
6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di taxi o di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui al successivo art. 49, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
8. Nel caso di uso collettivo del taxi di cui all'art. 50 la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita dall'Amministrazione Comunale. I supplementi per il servizio notturno e festivo, anch'essi frazionati in un numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.
9. La Giunta Comunale stabilisce inoltre le tariffe annuali per il servizio di motocarrozze.

Articolo 48 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente ufficio.
2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio, all'ufficio competente.
Il titolare di licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
3. Ogni cinque anni su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa un'interruzione dell'attività della durata massima di 12 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione della licenza o dell'autorizzazione, il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

Articolo 49 - Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti ed i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni, ecc..), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

Articolo 50 - Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per gli utenti.
3. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento e si applicano le tariffe di cui al precedente art. 47 comma 8.

Articolo 51 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.

CAPO XI : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 52 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 53 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art. 3.

b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 54 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è così sanzionata:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,80= a € 150,48= per le seguenti violazioni:

- non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art. 25, comma 1, lett. d);
 - non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 25, comma 1, lett. f);
 - non seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato (art. 25, comma 1, lett. h);
 - non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 25, comma 1, lett. n);
 - non effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila (art. 26, comma 1, lett. b);
 - non estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio (art. 26, comma 1, lett. c);
 - non rispondere ad una sola chiamata per volta (art. 26, comma 1, lett. i);
 - stazionare nei posteggi con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli (art. 26, comma 1, lett. l);
 - usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato (art. 29, comma 1, lett. c);
 - accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono (art. 30, comma 1, lett. c);
 - accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si è già impegnati con un cliente (art.30, comma 1, lett. f);
 - far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono e telefono di posteggio (art.30, comma 1, lett. g);
 - caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso (art. 30, comma 1, lett. h);
 - non mettere in azione il tassametro soltanto nel momento in cui il veicolo è impegnato in servizio (art. 36 comma 5, lett. a);
 - non bloccare il tassametro appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente (art. 36, comma 5, lett. a);
 - non prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo (art. 41, comma 3);
 - non partire per effettuare il servizio, secondo l'ordine di arrivo nei posteggi (art. 41, comma 3);
 - non trasmettere la commessa per più taxi, ricevuta dal tassista primo della fila tramite cliente, telefono di posteggio o agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo (art. 41, comma 3);
- Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate nella misura indicata alla precedente lettera a)*
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,16= a € 300,96= per le seguenti violazioni:
- esercitare il servizio con personale che non risulti essere dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida del taxi, iscritto nell'apposito ruolo (art. 5 comma, 1);
 - espletare il servizio sussidiario o integrativo di linea senza avere chiesto il nulla osta e senza avere stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale (art.6, comma 1);
 - accettare prenotazioni del servizio di taxi (art. 7, comma 4);
 - farsi sostituire alla guida per motivi di salute per un periodo superiore ai due anni in un quinquennio senza avere ottenuto la proroga per comprovate ragioni (art. 23, comma 1);
 - farsi sostituire alla guida senza avere presentato domanda o senza avere integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta (art. 23, comma 4);
 - non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione (art. 25, comma 1, lett. c);
 - non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 25, comma 1, lett. j);
 - non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 25, comma 1, lett. l);
 - non esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario all'interno del veicolo (art. 26, comma 1, lett. f);

- non azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto (art. 26, comma 1, lett. g);
- non chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro aggiungendo soltanto gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate (art. 26, comma 1, lett. h);
- non rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati (art. 26, comma 1, lett. j);
- non riportare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto (art. 27, comma 1, lett. b);
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati (art. 29, comma 1, lett. d);
- deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione (art. 29 comma 1, lett. l);
- non avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non collocarlo in modo ben visibile (art. 34, comma 1, lett. d);
- esercitare la prenotazione di chiamata di cui all'art. 7, comma 4 senza disporre di un servizio centralizzato di radio telefono (art. 40, comma 3);
- non effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro e non osservare il riposo periodico;
- non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 45, comma 1);
- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti; c) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 129,00= a € 774,00= per le seguenti violazioni:
- iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale (art. 2, comma 3);
- stazionare con il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente fuori dalla rimessa (art. 2, comma 3);
- effettuare il servizio in modo continuativo e periodico (art. 2, comma 4);
- consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 29, comma 1, lett. j);
- esercitare il servizio con orari, tariffe ed itinerari prestabiliti (art. 29, comma 1, lett. k);
- esercitare altra attività lavorativa (art. 29, comma 1, lett. m);
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 29, comma 1, lett. n);
- avere effettuato modifiche sul tassametro senza averlo adeguato e non avere provveduto alla verifica di cui all'art. 36, comma 3 (art. 36, comma 4).

Articolo 55 - Procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Dirigente Responsabile applica le seguenti disposizioni:

- all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
- l'interessato ha facoltà di presentare, al competente ufficio, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
- l'ufficio competente esamina la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 56 - Sanzione accessoria della sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio di Polizia Amministrativa e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio di Polizia Amministrativa, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento;
 - f) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

Articolo 57 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca della licenza o dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio.
La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 58 - Sanzione accessoria della revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 56 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 59 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 22;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 48 del presente regolamento;
 - i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione degli art.li 11 e 12 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente licenza o autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
 - j) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 60 - Norma di rinvio

1. Per le motocarrozze, si provvederà:
 - ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio del titolo autorizzatorio;
 - con apposita delibera di Giunta Comunale, saranno invece stabilite le modalità del servizio, i percorsi, le tariffe e le caratteristiche dei veicoli.

Articolo 61 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.